



**TECNICI DELLA
PREVENZIONE
NELL'AMBIENTE E
NEI LUOGHI DI LAVORO**

UNPISI

Unione Nazionale Personale Ispettivo Sanitario D'Italia
Presidenza Nazionale
e-mail : unpisi.presidenza@tiscali.it

Perugia 20.03.2010

Presidente della Giunta Regionale
Dr. Gian Mario Spacca
Via Gentile da Fabriano 9
60125 Ancona

Assessore Regionale alla Tutela della Salute
Almerino Mezzolani
Via Gentile da Fabriano 9
60125 Ancona

Direttore Generale A.S.U.R. Marche
Dott. Roberto Mallucelli
Via Caduti del Lavoro n. 40
60127 Ancona

Direttore di zona territoriale n.5 Jesi
Dr. Ciro Mingione
Via Gallodoro n. 68
60035 Jesi (an)

Direttore Governo Clinico zona territoriale n.5
Jesi
Dr. Caludio Martini
Via Gallodoro n. 68
60035 Jesi (an)

Dirigente U.O.G.R.U.zona territoriale n.5 Jesi
Dr.ssa Marinella Cardinaletti
Via Gallodoro n. 68
60035 Jesi (an)

Direttore Dipartimento di Prevenzione
zona territoriale n.5 Jesi
Dott. Marcello Comai
Via Guerri 9/11
60035 Jesi (an)

OGGETTO: Medico Veterinario Dirigente e Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro. Ruoli

Questa **U.N.P.I.S.I.** (Unione Nazionale Personale Ispettivo Sanitario d'Italia) - Associazione rappresentativa a livello nazionale dei Tecnici della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro (ai sensi del D.M. Salute 14/4/05 e D.M. 19/6/06)- per norma statutaria, è di supporto, con pareri, in ordine all'interpretazione e applicazione della normativa, con particolare riferimento ai provvedimenti consequenziali da adottare nel corso della attività di vigilanza. Tanto, anche per avere uniformità, nel *modus operandi*, in tutto il territorio nazionale.

La scrivente Associazione, dunque, ritiene di dover fornire alcuni chiarimenti alla nota SIVEMP prot. 59/09 del 23.11.2009 evidenziando, preliminarmente, che appaiono inconferenti i richiami alla legge 241/90 e all' art.4 del DL.vo 165 del 30/03/2001.

La interpretazione assunta dal SIVEMP , si pone in contrasto e appare illegittima in relazione al D.M. (Sanità) 17/01/1997 n.58 (***Regolamento concernente l'individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro***) ma, soprattutto in relazione alla legge 26 febbraio1999, n. 42 -**disposizioni in materia di professioni sanitarie**, laddove statuisce che ***“il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali”*** .

La interpretazione del SIVEMP, a parere di questa Associazione, viola la tutela di posizioni giuridiche soggettive afferenti il rapporto di lavoro del tecnico della prevenzione, con la scelta di provvedimenti da ritenersi illegittimi, con effetti discriminatori e vessatori, tali da creare non poco contenzioso laddove, fermo la potestà di rilevanza esterna del Dirigente Responsabile, si è assunta l'errata interpretazione che l'adozione degli atti immediati e consequenziali all'accertamento di trasgressioni da parte del Tecnico della prevenzione debba ritenersi illegittima.

Assumere e ritenere che i suddetti atti possano e debbano essere compiuti esclusivamente dal Dirigente responsabile, fa venire meno la legittimazione procedimentale e non valuta, con attenzione, che gli stessi atti sottostanno, in deroga, a precise disposizioni legislative in capo a chi tali accertamenti esegue.

In particolare, non va in questo contesto sottaciuto ed ignorato che il decreto legislativo n. 193 del 06/11/2007 all'art. 6 – sanzioni – prevede fattispecie che integrano illeciti amministrativi e fatti di reato con la clausola di riserva penale formulata con l'espressione *“salvo che il fatto costituisca reato”*.

Appare inconfutabile che il Tecnico della prevenzione esegue ispezioni che sono atti di un ufficio e non di una persona fisica: tale operatore, infatti, è sempre addetto ad un ufficio ed esercita la potestà ispettiva in funzione di un procedimento di controllo. Altrettanto è inconfutabile che se nel corso di detta attività ispettiva accerta trasgressioni al citato art. 6 del decreto legislativo n.193/2007 deve compiere, obbligatoriamente, gli atti immediati e consequenziali in conformità a precise disposizioni di legge e, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del D.M(Sanità) 17/01/1997, n.58, con autonomia tecnico professionale

I suddetti atti, infatti, dovranno essere conformi ai principi stabiliti dalla legge 24/11/1981, n.689 (art. 13 e ss.), per gli illeciti amministrativi, mentre per gli illeciti penali, per il disposto dell'art. 220 delle norme di coordinamento al c.p.p dovranno essere compiuti con l'osservanza delle disposizione del codice di rito.

La lettura delle norme sopra citate conferma la liceità e legittimità del *modus operandi* del tecnico della prevenzione che non può essere limitato o comunque indirizzato nel suo operato procedurale con interpretazioni che non siano conformi a legge, e a maggior ragione appare inverosimile che addirittura alcuni Dirigenti, con l'appiglio di *“incarico per la vigilanza”*, possano ritenere di imporre condotte omissive contrarie alla esatta interpretazione ed applicazione della legge.

Per questi motivi, questa Associazione, ancora una volta evidenzia e chiarisce che al tecnico della prevenzione **non va conferito alcun incarico ulteriore**: egli infatti opera già con compiti di vigilanza e ispezione e adotta, con legittimazione procedurale, gli atti in conformità a precise disposizioni legislative.

Relativamente ai provvedimenti da adottare, nel corso dell'attività ispettiva, a seguito di accertamenti relativi alla mancanza dei requisiti igienico-sanitari dei locali adibiti alla produzione, conservazione e commercio di alimenti e bevande, si osserva che la mancanza, insussistenza e/o la insufficienza dei requisiti igienico-sanitari dei locali può determinare:

A) l'integrazione del reato di cui all'art. 5 lett.b) della legge 30/04/1962, n.283. Infatti, *“ai fini della configurabilità della contravvenzione prevista dall'art. 5, lett. b), l. 30 aprile 1962 n. 283, che vieta l'impiego nella produzione di alimenti, la vendita, la detenzione per la vendita, la somministrazione, o comunque la distribuzione per il consumo, di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, è sufficiente la custodia dei prodotti in locali igienicamente inadeguati alla conservazione, a prescindere dall'obiettivo insudiciamento degli alimenti stessi. (Fattispecie relativa a locali adibiti alla conservazione di alimenti privi dei necessari requisiti). (Cass. Pen sez.III –Sentenza n.9477 del 21/01/05; Pres. Postiglione, est. Petti, ric. Ciccariello)*

Consequenziale all'accertamento ed integrazione di detta fattispecie di reato i Tecnici della prevenzione devono adottare, obbligatoriamente, il provvedimento di sequestro penale ex art. 321 del C.P.P. . Nel relativo verbale vengono enunciati i motivi del provvedimento e ne consegnano copia alla persona alla quale le cose sono state sequestrate. Ai sensi dell'art. 114 delle norme di attuazione al C.P.P., nel procedere al compimento dell'atto avvertono la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha la facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia. Il verbale è trasmesso senza, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove il sequestro è stato eseguito.

(Si ricorda che ai sensi dell'art.220 pure delle norme di coordinamento al codice di procedura penale: *“Quando nel corso di attività o di vigilanza previste da leggi o decreti emergano indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice “)*

B) l'applicazione dell'art. 8 del D.Lgs. 30/12/1999, n.507

-La legge 25 giugno 1999, n.205, recante Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario”, all'art.3, lettera e) dispone: **“fatto salvo quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 15 della legge 30 aprile 1962, n.283, prevedere la chiusura obbligatoria dello stabilimento e dell'esercizio nei casi di insussistenza dei requisiti igienico-sanitari previsti per il rilascio della autorizzazione all'esercizio dello stesso, fermo restando quanto disposto dalla lettera c) del presente comma e salva la possibilità di revoca immediata qualora la situazione sia compiutamente regolarizzata**

Il Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n.507, in attuazione alla citata legge delega, all'art.8 ha previsto:

1. Gli Organi della pubblica amministrazione incaricati della vigilanza sull'osservanza delle disposizioni in materia di produzione, commercio ed igiene degli alimenti e delle bevande dispongono la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio nei casi di insussistenza dei requisiti igienico-sanitari necessari ai fini del rilascio dell'autorizzazione sanitaria.

2. Il provvedimento è immediatamente revocato se la situazione viene regolarizzata.

3.omissis.....

L'istituto giuridico introdotto con l'art.8 del decreto legislativo n.507/99 non ha natura sanzionatoria, né repressiva. La sua funzione preventiva e cautelare è fondamentale nell'attività di prevenzione che il personale di vigilanza è chiamato a svolgere come compito d'istituto, se il provvedimento è adottato con urgenza ed immediatezza nel corso dell'attività ispettiva.

La conferma di tale funzione preventiva e cautelare è rafforzata non solo dal dato positivo, “comma 2 del citato articolo che dispone:” ***Il provvedimento è immediatamente revocato se la situazione viene regolarizzata***”, ma anche dal richiamo contenuto nella relazione governativa di accompagnamento del provvedimento che sub art. 8 dice:

“2.3.3. La chiusura dello stabilimento nel caso di insussistenza dei requisiti igienico- sanitari.

Le disposizioni relative alla chiusura dello stabilimento o dell’esercizio per mancanza di requisiti igienico-sanitari, di cui all’articolo 8 del decreto, ricalcano pressochè testualmente il criterio di delega della lettera e) dell’articolo 3 della legge n.205 del 1999, già sufficientemente puntuale.

*La misura si discosta da quelle disciplinate dai precedenti articoli per il fatto di essere caratterizzata da una funzione “ **preventivo-cautelare, invece che tipicamente sanzionatoria**. Essa non consegue, infatti, all’accertamento di specifici illeciti, bensì alla verifica dell’insussistenza dei requisiti igienico-sanitari previsti per il rilascio dell’*autorizzazione sanitaria*; in questa prospettiva, ne è dunque prevista **la revoca immediata non appena la situazione di irregolarità venga eliminata**”.*

La suddetta norma non è da ritenere abrogata, infatti:

- Il Ministero della Salute – Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria , la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti – con propria circolare n.20151/P del 24 maggio 2006, nel fornire chiarimenti e criteri operativi per l’attuazione, in particolare, sul territorio nazionale del Regolamento (CE) 882/2004 CE del 29 aprile 2004 “ *relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali*, tra l’altro, ha richiamato la possibilità, per gli organi di vigilanza, sull’applicazione del provvedimento ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. n.507/1999;
- La nota illustrativa al Decreto Legislativo n.193/2007 - pag 16 - ha precisato: “ **si sottolinea che trova applicazione l’art. 8 del D.Lgs n.507 del 1999 in materia di chiusura dello stabilimento per mancanza dei requisiti igienico-sanitari**”.

Dunque, il provvedimento dell’art. 8 del D.Lgs n.507/1999, dovrà essere adottato secondo i criteri forniti dal Ministero della Salute – DGSVAN – Ufficio I- nota N..... in riscontro al quesito posto dal Comune di Roma, con nota n.30508 del 09/06/2003.

Di più, l’attuazione di tale provvedimento (urgente, immediato, preventivo e cautelare) ha ragionevolezza e sensatezza solo se adottato nel corso della visita ispettiva e dovrà essere *immediatamente revocato se la situazione viene compiutamente regolarizzata*.

C) azioni in caso di non conformità alla normativa – art. 54 – del Reg. (CE) 882/2004

Le misure di cui all’art. 54 del Reg. CE 882/04, a parere di questa UNPISI, ma così anche nelle indicazioni disposte, devono essere applicate dalla Direzione del Servizio, proprio, per quanto disposto dall’art. 2 del D.Lgs 193/07.

A tal riguardo, si osserva che le **suddette misure sono sempre correlate e consequenziali alla violazione delle norme sostanziali contenute nei regolamenti comunitari denominati “pacchetto igiene”.**

Infatti, la violazione della disposizione sostanziale regolatrice della fattispecie comporta, da una parte, l’applicazione delle misure per eliminare la non conformità (art. 54 del Reg. 882/2004) e, dall’altra l’applicazione delle pertinenti sanzioni previste nel sistema sanzionatorio dell’ordinamento giuridico italiano (art. 55 citato reg. CE).

Gli atti relativi all’applicazione delle sanzioni (amministrative e penali) dovranno essere adottati dai Tecnici della Prevenzione in conformità, a seconda della natura della violazione, alla legge n.689/1981 e al C.P.P..

IN CONCLUSIVA

Per quanto sopra, al fine di coordinare i provvedimenti citati, questa UNPISI ritiene che:

- **Il tecnico della Prevenzione, nel corso dell'attività ispettiva - a seguito di accertamenti relativi alla mancanza dei requisiti igienico-sanitari dei locali adibiti alla produzione, conservazione e commercio di alimenti e bevande – dovrà fare un'analisi complessiva della struttura, dei processi, dei prodotti, dei rischi e valutazione dei rischi ed in correlazione alla sicurezza alimentare, applicherà:**
 - 1. provvedimento di sequestro penale, consequenziale alla integrazione dell'illecito penale previsto dall'art.5, lett. b) della legge 30/04/1962, n.283,**
 - 2. provvedimento ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 30/12/1999, n.507. Tale provvedimento dovrà essere applicato con urgenza ed immediatezza nel corso dell'attività ispettiva e provvedere, con altrettanta immediatezza, alla revoca se la situazione viene regolarizzata. Il provvedimento non è necessariamente connesso a misure sanzionatorie;**
 - 3. richiederà, con urgenza, alla Direzione del Servizio le misure di sospensione e chiusura dell'attività, laddove la mancanza e la carenza dei requisiti siano strutturali. Ancora, in relazione alla violazione della norma comunitaria sostanziale e regolatrice, applicherà le consequenziali violazioni. A tal riguardo dovrà essere verificata la rispondenza di quanto autocertificato nella D.I.A. e nel caso di false dichiarazione si dovrà procedere alla denuncia ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.**

Nel rimanere a disposizione per ogni confronto, si inviano distinti saluti

***Il Segretario Nazionale Amm.vo
Dott. Savino Lamarca***

***Il Presidente Nazionale
Dott. Alessandro Coccia***